

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4684 del 25/11/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società QUEST Srl per lo sito in comune di Castel Maggiore, via Andrea Costa n° 6
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4840 del 24/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società QUEST Srl per lo sito in comune di Castel Maggiore, via Andrea Costa n° 6

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società QUEST Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel Maggiore, via Andrea Costa n° 6 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società QUEST Srl presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società QUEST Srl, c.f e p.iva 03307691208, avente sede legale e stabilimento in comune di Castel Maggiore, via Andrea Costa n° 6, ha presentato in data 23/06/2016⁸ al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di tintolavanderia industriale.

L'azienda aveva precedentemente presentato, in data 19/12/2013, analoga domanda di rilascio dell'AUA, procedimento amministrativo archiviato senza esito favorevole dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con propria nota Prot n° 4240 del 09/02/2016, per le motivazioni ivi contenute. Per tale procedimento amministrativo il Servizio Territoriale di ARPA ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, pervenuto alla Città Metropolitana di Bologna in data 29/09/2015⁹ tuttora valido per l'autorizzazione richiesta alle emissioni in atmosfera in quanto la nuova domanda di AUA non apporta modifiche per questa matrice ambientale.

In data 22/08/2016 è pervenuto parere favorevole di HERA Spa, Ente gestore del servizio Idrico Integrato¹⁰; in data 24/10/2016 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di ARPAE in merito allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose¹¹ e successivamente in data 27/10/2016 è pervenuto il parere favorevole del SUAP Unione Reno Galliera¹² per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura secondo le prescrizioni riportate nell'allegato B.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13251 del 15/07/2016, **pratica SINADOC n°21877 del 2016**

⁹ Parere di ARPA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 114146 del 29/09/2015

¹⁰ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/15635

¹¹ Parere di ARPAE ST agli atti con PGBO/2016/19958

¹² Parere del SUAP Unione Reno Galliera agli atti di ARPAE con PGBO/2016/20349

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B e dai pareri allegati quali parti integranti e sostanziali

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla matrice scarico di acque industriali in quanto contenuti sostanze pericolose – cod tariffa 12.02.01.07).

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

QUEST Srl -

Comune di Castel Maggiore - via Andrea Costa n° 6

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di tintolavanderia industriale svolta dalla società QUEST Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via Andrea Costa n° 6, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società QUEST Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: VERNICIATURA A SPRUZZO

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ESSICCATORE 1

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ESSICCATORE 2

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: ESSICCATORE 3

Portata massima	750 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) .. 50 mg/Nm³

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: IMPIANTO GENERAZIONE VAPORE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: IMPIANTO RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri

idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di

ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 30.11.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30.11.2017 le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta QUEST Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

QUEST Srl - Comune di Castel Maggiore - via Andrea Costa n° 6

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ed acque reflue domestiche in pubblica fognatura ;

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con proprio parere Prot n° 44279 del 26/10/2016 allegato di seguito che costituisce parte integrante e sostanziale del presente allegato B.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 27044/26111/2016 SN

Prot. n. 44279

Spett.le

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Bologna

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Quest S.R.L. con sede in Castel Maggiore (BO) Via Bonazzi n. 51 P.I. 03307691208

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 23/06/2016, con protocollo n. 26111, dal Sig. Garagnani Luciano – Cod. Fisc. GRGLCN38M01G467R in qualità di legale rappresentante della ditta **QUEST S.R.L.** con sede legale e attività di tinto-lavanderia industriale (lavaggio, tinteggiatura, asciugatura e stiratura di capi in pelle, borse e simili) sita nel Comune di Castel Maggiore in Via A.Costa, 6;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Preso atto dalla documentazione presentata che le acque reflue di tipologia industriale (V=8-10 mc/giorno) sono raccolte e sottoposte a trattamento depurativo aziendale in impianto costituito da vasche di accumulo / omogeneizzazione, coagulazione / flocculazione, sedimentazione, ossidazione biologica, filtrazione a carbone attivo, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Massarenti afferente al depuratore IDAR della città di Bologna (quantità di acqua reflua scaricata V=4.000 mc/anno);

Acquisiti i pareri di:

Comune di Castel Maggiore: "favorevole" espresso con nota prot. n. 21781 del 17/09/2016;

Hera S.P.A.: "favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1. *vengono ammesse nella pubblica fognatura di Via Massarenti, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose dopo trattamento depurativo negli impianti aziendali descritti in premessa;*

2. *le acque reflue di tipologia industriale dovranno essere convogliate con rete fognaria dedicata (senza nessuna altra immissione) alla rete di fognatura pubblica posta su Via Massarenti previo pozzetto di ispezione e prelievo, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*
Qualora la Ditta "Quest Srl" ritenga, per ragioni tecnico / economiche, non possibile la realizzazione della condotta dedicata di cui sopra, potrà essere presa in considerazione la possibilità di utilizzare il pozzetto di ispezione e prelievo in uscita dall'impianto di depurazione (pozzetto parziale) e il pozzetto prima dell'immissione di acque miste in pubblica fognatura (pozzetto terminale) per il controllo dello scarico industriale contenente sostanze pericolose;
3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. I lavori relativi all'allacciamento alla rete fognaria pubblica, sia per lo scarico di acque reflue domestiche che industriali, per il tratto ricadente in area pubblica, saranno eseguiti direttamente dal gestore, a spese del richiedente;*
4. *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali, parziale e terminale, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
5. *la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; un idoneo sistema di allarme per la gestione di eventuali mal funzionamenti dell'impianto di trattamento aziendale (impianto chimicofisico + impianto biologico); un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;*
6. *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno due volte l'anno;*
7. *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dalle lavorazioni dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA

 Suap
società unica per le attività produttive

- smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
- 8. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
 - 9. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
 - 10. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
 - 11. la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;*
 - 12. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;*
 - 13. nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;*
 - 14. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.*

La Ditta "Quest Srl" dovrà presentare ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi – Area Emilia Est Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna; PEC heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it idonea planimetria, in formato cartaceo e in scala 1:200 minima, con esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore terminale (pubblica fognatura di Via Massarenti) e del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue, riportante anche il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche), il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento, l'ubicazione dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, documentazione fotografica del/i dispositivo/i di intercettazione dello scarico in caso di emergenza e del sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura." espresso con nota prot. n. 94767 del 22 agosto 2016.

Arpae – Sezione di Bologna - Servizio Territoriale - Distretto Urbano: “favorevole con le seguenti prescrizioni:

- a) diversamente da quanto indicato in planimetria, la condotta delle acque reflue industriali contenete sostanze pericolose dovrà confluire direttamente (senza nessuna altra immissione) alla rete fognaria pubblica posta in via Massarenti previo pozzetto di ispezione e prelievo.

Ove, per ragioni tecniche non risultasse possibile la realizzazione della condotta suddetta, verrà inteso quale pozzetto parziale di ispezione e prelievo dello scarico di sostanze pericolose, il pozzetto posto in uscita dal depuratore e, il pozzetto prima dell'immissione in pubblica fognatura, nella cui rete fognaria confluiscono anche i reflui derivanti dai bagni, il pozzetto finale di ispezione e prelievo dello scarico delle acque reflue industriali contenente sostanze pericolose.

Preso atto che l'attuale immissione alla pubblica fognatura riceve, oltre alle acque reflue domestiche della ditta Quest, anche gli ascrichi derivanti dal'altra/e attività presenti, fatta salva la separazione della rete fognaria con immissione diretta in pubblica fognatura, ai sensi di quanto previsto dalla Dlgs 152/06 e s.m.i. si ricorda che dovrà essere chiaramente individuato il responsabile legale/intestatario dell'autorizzazione allo scarico (attraverso la costituzione di un consorzio, ecc.).

Entro 120 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale la Ditta dovrà presentare la relazione tecnica/descrittiva degli interventi eseguiti e la nuova planimetria della rete fognaria. **Si rimane in attesa della documentazione.**

- b) il/i pozzetti di ispezione e prelievo (come indicati al punto 7) dovranno essere conformi allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975 e sempre accessibili e riconoscibile dagli Organi competenti;
- c) lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio idrico integrato, ai sensi di quanto previsto dalla Dlgs 152/06 e s.m.i.;
- d) quale sistema di trattamento delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, si individua l'impianto di trattamento così come documentato; eventuali modifiche del sistema dovranno essere oggetto di integrazione/modifica dell'AUA;
- e) dovranno essere posizionati idonei sistemi di allarme per la gestione di eventuali mal funzionamenti dell'impianto di trattamento chimico-fisico + impianto biologico;
- f) l'alimentazione elettrica degli impianti di trattamento posizionati dovrà essere collegata in modo da evitare interruzioni di corrente che possano interrompere il processo depurativo;
- g) il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli, manutenzioni e pulizia eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico. Tali verifiche dovranno essere eseguite con la frequenza indicata nel libretto di uso e manutenzione della Ditta costruttrice/fornitrice dell'impianto e i rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti in impianto autorizzato ai sensi D. Lgs. n. 152/06; la documentazione attestante quanto sopra dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi competenti. In ogni caso le operazioni di manutenzione e pulizia dovranno essere eseguite con periodicità almeno semestrale.
- h) dovrà essere annualmente verificata l'efficienza depurativa del sistema di trattamento delle acque reflue prodotte, mediante l'analisi delle acque di scarico che dovrà essere effettuata da tecnico incaricato, ai sensi di quanto previsto nella vigente normativa (3 ore/ 24 ore). La documentazione attestante quanto sopra dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- i) dovranno essere garantiti i quantitativi e i tempi di stoccaggio dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06; nelle operazioni di carico e trasporto dei rifiuti stoccati, per l'avvio al recupero o allo smaltimento, dovranno essere garantiti tutti gli accorgimenti al fine di non arrecare danno all'ambiente e alla salute: versamenti, produzione di polveri ..ecc.
- j) eventuali stoccaggi esterni dei rifiuti e delle materie prime liquide, dovrà avvenire:
- *in idonei bacini di contenimento di capacità dell'intero volume del serbatoio/contenitore. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi/contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;*
 - *-con idonee tettoie/protezioni, al fine di proteggerli da eventuali dilavamenti delle acque meteoriche.*
- k) dovranno essere adottate idonee procedure di gestione degli eventi accidentali e posizionati sistemi di intercettazione (valvole, saracinesche, pallone ecc) al fine di bloccare lo scarico in pubblica fognatura in caso di rotture, eventi accidentali ecc." espresso con nota prot. n. 19958 del 24/10/2016.

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** ad autorizzare in Autorizzazione Unica Ambientale:

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose **vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.***

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, *al punto di immissione terminale in fognatura*, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 26/10/2016

Il Responsabile SUAP
Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.